



Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Comune di Mogliano Veneto

Al Presidente del Consiglio Comunale
Mogliano Veneto

Mogliano Veneto, li 23/10/14

MOZIONE

Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014

Premesso che:

1. La **legge 147/2013** istitutiva del tributo comunale IUC, contiene al suo interno anche la nuova tassa rifiuti, c.d.TARI, da addebitare ai contribuenti del Comune di Mogliano Veneto per la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (in breve servizio rifiuti), disponendo che, in assenza di adozione della c.d. tariffa puntuale, basata su rilevazione effettiva dei rifiuti prodotti dai nuclei familiari e dalle attività del Comune di Mogliano Veneto, vengano utilizzate le disposizioni ed i criteri del d.p.r. 158/1999 per determinare i costi del servizio e gli importi della tassa da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Il **d.p.r. 158/1999** elenca dettagliatamente ed esaustivamente tutte le tipologie di costi del servizio rifiuti da considerare per redigere, a cura del Comune o del Soggetto Gestore, il c.d. Piano Finanziario del servizio da utilizzare successivamente per il calcolo delle tariffe secondo le rigide ed immodificabili regole e formule di calcolo contenute nell'allegato I del d.p.r. stesso;
3. in data 10 giugno 2014 Veritas ha, giusta evidenza del protocollo, depositato a mezzo pec in Comune il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2014 e la relativa obbligatoria, giuste le disposizioni del d.p.r. 158/1999, Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario;
4. in data 29/09/2014 il Consiglio Comunale con delibera n. 77/2014 ha approvato il Piano Finanziario predisposto da Veritas S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali anno 2014, utilizzato successivamente per il calcolo delle tariffe TARI per l'anno 2014.

Considerato che:

Con la presente, vengono eccepiti alcune violazioni od errori di applicazione delle normative statali contenuti nel Piano Finanziario predisposto da Veritas S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali anno 2014, e precisamente:

a) in via preliminare, l'illegittimo inserimento in varie voci di costo di consistenti importi relativi a raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di imballaggi e rifiuti di imballaggi, *poiché le normative statali (d. lgs. 152/2006 e d.p.r. 158/1999) dispongono una raccolta "differenziata" di tali materiali i cui costi devono essere tenuti distinti e non inseriti tra quelli a carico del servizio pubblico. Con esplicito divieto di porre a carico dei consumatori ed utilizzatori finali alcun costo e disponendo chiaramente che i costi di tale raccolta separata siano a carico esclusivo di produttori ed utilizzatori degli imballaggi, con i contributi da loro obbligatoriamente versati ai Consorzi di filiera degli imballaggi.*

Quindi tutti i costi contenuti nel Piano Finanziario riferibili a tali tipologie di materiali devono essere eliminati dallo stesso.

b) COSTI DI GESTIONE (CG) – Costi di gestione dei servizi di RSU indifferenziati – Costi di raccolta e trasporto secco non riciclabile (tons. 3.248): si eccepisce che, a fronte di un sistema di raccolta porta a porta che garantisce un controllo visivo immediato ed accurato del contenuto del rifiuto secco non riciclabile conferito, la quantità indicata da Veritas appare "esorbitante ed esagerata" in rapporto alla quantità totale dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Mogliano Veneto (tons. 12.244).

Ed il dato appare ancor meno verosimile se si considera che Veritas attribuisce, sul suo sito internet e nel materiale a stampa propagandistico, la qualità di rifiuto secco non riciclabile alle seguenti tipologie di rifiuti:

gomma; stracci sporchi; carta carbone; carta chimica e scontrini; bicchieri di vetro e cristallo; sacchetti per aspirapolvere; piccoli oggetti di legno; lampadine (non al neon) e cocci di ceramica; porcellana e terracotta; evidenziatori e penne; cassette audio e video; floppy disk; cd (in realtà riciclabili); spugne sintetiche; rasoi e spazzolini in plastica; siringhe chiuse con il tappo; sacchi; sacchetti; borse e involucri in nylon sporchi (se puliti vanno nella plastica); sigarette ed accendino; elastici; etichette di indumenti o adesive; forbici; guanti in gomma; pelle o lana; occhiali, sia lenti che montatura; preservativi; specchio; pannolini e pannoloni; assorbenti igienici.

Nonché di solito inseriti ma appartenenti a categoria imballaggi :

- carta oleata, plastificata;
- cartoni per la pizza sporchi (puliti vanno in carta-cartone)
- cosmetici (di solito si butta l'involucro-imballaggio, non il contenuto)
- pacchetto sigarette vuoto.

Va messa perciò in discussione l'efficienza e l'efficacia della forma di raccolta adottata, la mancata corretta informazione ed "educazione" della popolazione da parte di Veritas, anche in rapporto ai benefici usufruibili con maggior impegno a differenziare e quindi la pessima economicità del sistema stesso posto in essere dal Soggetto Gestore.

Oltretutto in assenza di ulteriori indicazioni per le tipologie di rifiuto secco non riciclabile prodotto dalle Utenze Non Domestiche, si ritiene che questa voce in realtà sia riferibile alla raccolta di imballaggi usati di ogni genere, ben sapendo che le utenze commerciali producono o imballaggi o scarti di lavorazione riciclabili e non rientranti nelle tipologie di rifiuti considerabili secco non riciclabile".

Quindi si dovrà aprire un tavolo di discussione e trattativa con Veritas per ottenere una riduzione dei costi addebitati per questa tipologia di rifiuti, in ragione della mancata efficienza ed efficacia, con conseguente minor economicità, del sistema di raccolta posto in essere.

c) COSTI DI GESTIONE (CG) – Costi di gestione dei servizi di RSU indifferenziati – Costi di trattamento e smaltimento RSU:

- si eccepisce che le 3.248 tonnellate di rifiuto secco non riciclabile, in quanto non riciclabili, dovrebbero andare solo in discarica e così pare poiché nel Piano Finanziario è scritto "smaltimento rifiuti". Ma non vi è alcuna specifica indicazione del trattamento sul Piano Finanziario, mentre nella Relazione di accompagnamento vengono indicate come destinazione finale Contarina con costi non

di smaltimento ma di “trattamento” pari a € 152,65/ton. e la ditta Ecoprogetto Venezia, con costo a tonnellata : € 145,00, che *lascia supporre una diversa destinazione di questi rifiuti, da cui potrebbero generarsi ricavi (per vendita di materiali o produzione energia) che per legge (d.p.r. 158/1999) devono essere portati in detrazione dai relativi costi;*

- **smaltimento spazzamento: tons. 359,00 ad € 95 ,00/ton per costi totali di € 34.105,00**

Occorre che venga specificata l'esatta natura (e relativi quantitativi) dei rifiuti contenuti in questa voce perché trattandosi di rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade è presumibile che contengano (in peso e/o volume) un'altissima percentuale di imballaggi, con la conseguente illegittimità di addebito al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come indicato nell'eccezione esposta **in via preliminare** nel presente documento.

Singolare appare anche la notazione nei costi totali di € 95,00/ton. di ben € 15,00/ton. per costi aggiuntivi di “logistica” non meglio precisati e che invece devono essere chiaramente specificati.

d) COSTI DI GESTIONE (CG) – Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata - Costi raccolta differenziata per materiale :

▪ *Si eccepisce che Vetro-Lattine-Plastica sono imballaggi, i cui costi di raccolta, trattamento e/o smaltimento non devono essere inseriti nel Piano Finanziario Rifiuti del servizio pubblico.*

Si evidenzia che per la sola raccolta i costi esposti ammontano a ben 309.643 €!

▪ Inoltre per carta e cartoni, con costi totali di € 316.166 vanno distinti – ed eliminati dai costi del Piano Finanziario – i costi per i cartoni e per gli imballaggi in carta e cartoncino, perché imballaggi.

▪ **Ingombranti RAAE.** Si eccepisce che, come per gli imballaggi, la gestione di tali rifiuti deve essere coperta finanziata esclusivamente con gli importi derivanti dai contributi pagati all'atto dell'acquisto dei prodotti e versati al Consorzio che ne deve curare il ritiro e lo smaltimento/recupero.

▪ **Verde. Rifiuti biodegradabili.** E' quantomeno curioso il fatto che tale materiale, prima di essere rifiuti è sicuramente una materia altamente riciclabile, soprattutto come combustibile per centrali a biomasse e dunque da costo potrebbe diventare risorsa economica.

Oltretutto nella sezione costi di trattamento si rinviene anche l'addebito del non trascurabile importo di € 20 a tonnellata a titolo di logistica; questa voce di costo richiede una specifica dettagliata e motivata.

▪ **UMIDO-Rifiuti biodegradabili di cucine e mense:**

Anche per questo genere di rifiuti nella sezione costi di trattamento si rinviene anche l'addebito del non trascurabile importo di € 19 a tonnellata a titolo di logistica; questa voce di costo richiede una specifica dettagliata e motivata.

e) COSTI DI GESTIONE (CG) – Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata - Costi trattamento e riciclo:

▪ **Pneumatici:** hanno già raccolta e smaltimento pagati all'atto dell'acquisto; i relativi costi di gestione non devono essere inseriti nel Piano Finanziario Rifiuti ma posti a carico dello specifico Consorzio.

Nel costo di € 135,00/ton. sono compresi anche € 10/ton per costi aggiuntivi di “logistica” non meglio precisati e che invece devono essere chiaramente specificati.

▪ **Imballaggi Cont. sostanze pericolose: € 1.890,00.** Vale il discorso fatto prima per gli imballaggi che non possono essere fatti pagare due volte ai cittadini. **VEDASI ECCEZIONE IN VIA PRELIMINARE.**

▪ **V.L.P.:** premesso che si ribadisce l'eccezione in via preliminare, si eccepisce che a fronte di ricavi da vendita (o contributo CONAI?) di € 20.970 per un valore medio di € 15 a tonnellata, vengono addebitati costi derivanti da “scarto” pari ad € 40.810, che paradossalmente portano ad un saldo negativo del “trattamento”.

E' da far rilevare che che il valore unitario medio di ricavi da contributi CONAI o di vendita sul libero mercato di tali materiali è notevolmente superiore al prezzo di ricavo indicato, mentre il

costo di € 110 a tonnellata per lo scarto non è minimamente spiegato.

▪ **CARTA-CARTONE:** premesso che buona parte di questi materiali sono imballaggi e dunque i relativi costi vanno esclusi dai costi del servizio pubblico si evidenzia anche qui la clamorosa discrepanza tra il valore unitario medio di ricavi da contributi CONAI o di vendita sul libero mercato di tali materiali (circa € 70 a tonnellata) ed il prezzo di ricavo indicato di € 30 a tonnellata; inoltre il costo di € 110 a tonnellata per lo scarto (fortemente penalizzante il risultato dei ricavi) non è minimamente spiegato.

▪ **UMIDO:** vengono indicati costi pari a € 18.810 di trattamento scarti umido, per nulla dettagliati e motivati come dovrebbe essere.

Una nota curiosa: la precisa indicazione dell'8% come quantitativo di “scarto” rapportata alle 1.962 tons. preventivate dovrebbe dare il risultato di tons. 157 e non 171 come indicato.....

Necessita perciò verifica (con produzione di documentazione contabile comprovante) e rettifica dei valori indicati per

g) Costi Amministrativi dell'Accertamento, riscossione e contenzioso (C.A.R.C.)

Spese di accertamento, riscossione:

vengono indicati € 166.815,00 senza alcuna spiegazione nella relazione accompagnatoria se non che “...comprendono i costi imputabili all'applicazione della TARI...”

Si ricorda che *eventuali maggiori introiti dovuti ad accertamenti, riscossioni coattive di posizioni debitorie già portate in perdita, sanzioni ed interessi devono obbligatoriamente essere portati in detrazione da tali costi* (di ciò non v'è traccia nel P.F. né nella relazione accompagnatoria).

Si rende necessaria quindi notizia degli incassi di qualsiasi somma a titolo di accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi nel 2014.

E se così fosse, occorre specifica indicazione analitica dei reali costi di attività di accertamento, riscossione contenzioso.

Se in tale cifra sono stati inseriti i costi di redazione, invio ed incasso degli avvisi di pagamento, ciò viene contestato poiché il d.p.r. 158/1999 non prevede che tale costo “amministrativo” di riscossione bonaria (pacificamente riconosciuto come costo gestionale ordinario a carico del Comune) venga inserito tra i costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (e ciò è anche evidente per logiche ragioni amministrativo-contabili....).

h) Servizi complementari - Costi indiretti di produzione

(coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD etc.): € 170.819,00

Cifra di tutto rispetto per costi incomprensibili ed indecifrabili; nessuna spiegazione nella relazione accompagnatoria. Deve essere fornita relazione dettagliata.

Si ricorda che tali costi non sono previsti dal d.p.r. 158/1999.

- Ispettori ambientali: € 60.000,00.

Al di là del fatto che, come molte altre voci di costo, queste cifre perfettamente “tonde” fanno pensare a costi costruiti “a tavolino”, anche per questa fattispecie di costo non vi è precisa indicazione nel d.p.r. 158/1999.

Tra l'altro essendo un servizio di sorveglianza/sanzionatorio, parrebbe avere un valore ed una necessità di igiene e salute/polizia-sicurezza pubblica piuttosto che essere riferibile al servizio di gestione rifiuti urbani....

- Gestione TARI: € 151.650.

Forse sottocifra dei costi C.A.R.C. più sopra esaminati.

Vale la stessa motivazione di esclusione dal Piano Finanziario già esposta sopra.

- Spese generali: € 323.710,00.

A cosa si riferiscono? Per quale servizio specifico?

Non è concesso che per un servizio pubblico, svolto oltretutto “in house”, come dichiarato, vengano caricate in misura percentuale costi “fittizi” perché non precisati, come se si trattasse della composizione di un “prezzo commerciale”.

Nemmeno questi costi sono previsti dal d.p.r. 158/1999.

AMMORTAMENTI: € 89.138,00

In questo caso il dettaglio della cifra lascia intuire che ci sia stato un calcolo preciso di reali ammortamenti per macchinari, automezzi, impianti di proprietà del Soggetto Gestore.

Si eccipisce che nella relazione accompagnatoria non vi sia la benchè minima menzione di ciò!!!

Deve essere fornita relazione dettagliata accompagnata da documentazione contabile.

i) Costi d'uso del capitale (CK)

- Accantonamenti: € 60.000,00.

Ecco un'altra cifra stranamente tonda tonda!

La giustificazione di accantonamenti contenuta nella relazione accompagnatoria in uno strano "specchietto", fa riferimento alla seguente frase "Accantonamenti del gestore per l'anno "N" per pagamento di agevolazioni e riduzioni nell'anno "N+1".

Per prima cosa si osserva che tale formulazione, non ha alcun riscontro né nella normativa riguardante i "principi contabili" né nel d.p.r. 158/1999, unico testo sacro per l'identificazione dei costi inseribili nel Piano Finanziario.

Dunque risulta del tutto illegittimo l'inserimento di tale cifra nel Piano Finanziario.

- Fondo svalutazione crediti: € 106.779,00

Per il "Fondo rischi" l'iscrizione di importi, come disposto al punto 2.1, all. 1 del d.p.r. 158/1999, è concessa nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

Per quanto riguarda gli importi dei "Crediti inesigibili," per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione si riporta quanto indicato nella pubblicazione "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE" del Dipartimento delle Finanze del MEF (pagg. 21 e 22), redatto sulla scorta della normativa "TARES" (D.L. 201/2011) ma giuridicamente valido anche per la normativa TA.RI. (L. 147/2013):

*"Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l'art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**

**Precisa, inoltre, la norma che:*

a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del d.l.29 novembre 2008, n. 185

(pari a cento milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Tali disposizioni debbono ritenersi valide, in linea di principio, anche per la TARES, per effetto del richiamo, per la redazione del PEF, delle norme di redazione del bilancio delle società per azioni, e comunque per la logica imprenditoriale con cui è costruito il piano finanziario del servizio rifiuti, che deve integralmente coprire tutti i costi, tra cui rientrano quindi anche i crediti inesigibili.

Le norme richiamate al punto b) devono peraltro essere coordinate con le disposizioni relative alle obbligazioni tributarie, cosicché la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure - previste a pena di decadenza - volte ad accertare l'entità delle somme dovute dal contribuente e a creare il titolo esecutivo, e quindi la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento (d'ufficio o in rettifica o per omesso pagamento) e dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo. Ciò non significa che non si debbano esperire le attività di riscossione coattiva sui crediti inesigibili, sempre che ovviamente risultino concretamente fattibili. Saranno, invece, direttamente considerati inesigibili i

crediti relativamente ai quali l'ente è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione.

I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "sopravvenienze attive", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno."

Poichè il Piano Finanziario ogni anno deve obbligatoriamente essere accompagnato da una Relazione Accompagnatoria, in cui devono essere chiaramente esposti i fatti ed i motivi che portano a scostamenti significativi di cifre rispetto ad uguali voci di costo dell'anno precedente o inserimenti di nuove voci di costi, **per gli importi a titolo di "Fondo rischi" e "Crediti inesigibili" è indispensabile vengano indicati analiticamente quali crediti sono risultati inesigibili nel corso del 2013 (e quindi da riportare come costi nel Piano Finanziario 2014) per essersi verificate tutte le condizioni suesposte, che debbono essere dettagliatamente riportate nei loro elementi essenziali.**

Non essendovi nella relazione accompagnatoria al P.F. 2014 documentate argomentazioni giustificative, è necessario richiederle esplicitamente al Comune/Soggetto Gestore, (anche perchè non è ben chiaro chi sia, a Mogliano Veneto, il soggetto legittimato attivo in grado di stabilire contabilmente quali siano ed a quanto ammontino i crediti **realmente** inesigibili a fine 2013.

In assenza di tale precisa documentazione tali cifre dovranno essere eliminate dai costi del Piano Finanziario.

Con riferimento a quanto scritto sopra,

Si impegna il Sindaco e la Giunta comunale:

1. A fornire direttamente al Consiglio comunale, entro trenta giorni, i dati mancanti e le spiegazioni dettagliate per le situazioni anomale evidenziate;
2. A porre rimedio alle illegittimità contenute nel Piano Finanziario del servizio rifiuti 2014, chiedendo a Veritas Spa di eliminare le voci di costi illegittimamente inserite e rettificare quelle eccessivamente conteggiate, rispetto agli importi effettivamente attribuibili al servizio rifiuti pubblico.

Cristina Manes
Capogruppo M5S Consiglio Comunale Mogliano Veneto